AUTORIZZAZIONE DI SPESA STRAORDINARIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI BACINI MONTANI

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 15,000,000 per studi, rilievi, progetti, contributi, rimborsi, indennita' ed ogni altra spesa relativa all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, che, a norma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale.

Tale spesa sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del detto Ministero e ripartita in cinque esercizi, a partire dall'esercizio 1927-28, per L. 3,000,000 ciascuno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 26 luglio 1927, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani

Estremi	Legge 9 giugno 1927, n. 1125
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1927

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-straordinaria-per-l-esecuzione-di-lavori-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it